

**N. R.G. 486/23 AL QUALE E' STATO RIUNITO IL N. R.G.
318/25**



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'

Sezione Lavoro

Verbale dell'udienza del 19 giugno 2026

tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza

Teams

(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)

BANDINELLI ALESSANDRO

RICORRENTE

contro

**INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

RESISTENTE

Davanti alla G.O.P. designata, dott.ssa Sonia Serafini, sono comparsi in collegamento: l'avv. Gianni Valentini per il ricorrente e l'avv. Renato Vestini per INPS.

E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dott. Valentino Guccione.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Dopo breve discussione orale, le parti, contestando quando *ex adverso* dedotto ed eccepito, si riportano ai propri atti e insistono per le conclusioni ivi formulate, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.

La difesa del ricorrente specifica la richiesta di condanna di INPS alle spese, relativamente ad entrambi i procedimenti.

L'Avv. Vestini rappresenta che si tratta di un unico procedimento; l'Avv. Valentini rileva che originariamente erano due.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

La G.O.P.

Dott.ssa Sonia Serafini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa Sonia Serafini, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. **486/23** al quale è stato riunito il n. **R.G. 318/25** promossa da:

BANDINELLI ALESSANDRO (C.F. BNDLSN78T11C573V), nato a Cesena (FC) il 11/12/1978 e residente a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), viale G. Marconi, n° 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Valentini (C.F. VLNGNN65A10D704C) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Forlì

RICORRENTE

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587 - P. Iva 02121151001), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini (VSTRNT 66E13 F839C) e Anna Paola Ciarelli (CRLNPL71H61E435T), con domicilio eletto in Forlì, Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo.

RESISTENTE

In punto a: accertamento negativo recupero indebito NASpI
- viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate; letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

1.

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. Bandinelli chiamava in giudizio l'INPS chiedendo l'annullamento e/o la revoca del provvedimento del 2022, con il quale l'Istituto chiedeva la restituzione dell'importo complessivo percepito dal 08/05/2019 al 22/01/2020 a titolo di indennità di disoccupazione NASpI. Si costituiva in giudizio l'INPS, con memoria di costituzione e risposta, con la quale chiedeva rigettarsi il ricorso.

Dal ricorso prendeva avvio il procedimento R.G. n. 486/23.

All'udienza fissata le parti si riportavano al contenuto dei propri atti, contestavano le avverse domande ed istanze ed insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice fissava udienza di discussione al dicembre 2024, poi differita d'ufficio al 21.05.2025.

Nel mentre, precisamente nel marzo del 2025, l'Istituto notificava all'odierno ricorrente un decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale, per il pagamento della somma di € 6.554,48 dovuta a titolo di indennità di disoccupazione NASpI indebitamente percepita per il periodo dal 08/05/2019 al 22/01/2020.

Al ricorso Bandinelli si opponeva, originando il procedimento R.G. n. 318/2025.

INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto nel merito, ma, preliminarmente, chiedeva a riunione del procedimento con il procedimento R.G. n. 486/2023; riunione che veniva disposta all'udienza del 18/02/2026.

In quella sede, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per discussione l'udienza odierna, con termine per note difensive sino a 10 giorni prima, che venivano depositate da entrambe le difese.

I procuratori delle parti, quindi, concludevano come di seguito.

Per Bandinelli Alessandro: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta e disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 53/2025 del 10/03/2025 (R.G. n. 112/2025) emesso dal Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, opposto nel procedimento R.G. n. 318/2025 riunito al presente procedimento, per i motivi di cui nella premessa del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e le ragioni di cui in narrativa del presente atto; condannare l'INPS al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, che a tal fine si dichiara antistatario; NEL MERITO accertare e dichiarare che il sig. Bandinelli Alessandro ha il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI nel periodo dal 08/05/2019 al 22/01/2020 per non essere mai stato effettivamente reintegrato nel posto di lavoro dopo il licenziamento irrogatogli dalla*

BOVELACCI S.R.L. e, di conseguenza, dichiarare l'inesistenza dell'obbligo del sig. Bandinelli Alessandro di restituire all'INPS la somma di € 6.614,84, per i motivi di cui nella premessa del ricorso introduttivo e le ragioni di cui in narrativa del presente atto; annullare e/o revocare il provvedimento dell'INPS datato 18/11/2022 e trasmesso con raccomandata RK2 n. 68488675752-7, con il quale ha richiesto al sig. Bandinelli Alessandro la restituzione dell'importo complessivo percepito dal 08/05/2019 al 22/01/2020 a titolo di indennità di disoccupazione NASpI n. 40015/2019, con restituzione da parte dell'INPS delle eventuali trattenute già operate; condannare l'INPS al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, che a tal fine si dichiara antistatario."

Per INPS: "voglia l'Il.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1.- nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermare il provvedimento dell'INPS datato 18/11/2022 e trasmesso con raccomandata RK2 n. 68488675752-7, per le causali ivi specificate, dichiarando la stessa parte ricorrente tenuta a restituire all'INPS l'importo di 6.614,84 relativo alla prestazione di indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dal 08/05/2019 al 22/01/2020 non dovuta, oltre interessi come per legge ovvero quelle somme, maggiori o minori, che risulteranno giuste e/o eque all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale di avvocato."

2.

Il ricorso ex art. 444 c.p.c. proposto da Bandinelli Alessandro deve essere respinto per le seguenti ragioni.

Come si evince dall'ordinanza emessa il 21.01.21 dal Giudice del Lavoro di codesto Tribunale a seguito dell'impugnazione del licenziamento, esso era stato annullato; il datore di lavoro era stato condannato a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, a pagargli un'indennità risarcitoria di dodici mensilità e a versargli i contributi previdenziali ed assistenziali di legge, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione.

La tutela concessa, quindi era quella prevista dall'art. 18, comma 4, St. Lav., che consiste nella reintegrazione cosiddetta "attenuata".

Il lavoratore, poi, aveva optato, in sostituzione della reintegra, per l'indennità prevista dal comma 3 del suddetto articolo; l'opzione ha come effetto la risoluzione del rapporto di lavoro su scelta del lavoratore, facendo venir meno il requisito della involontarietà della disoccupazione, quale requisito per il riconoscimento della NASpI ex art. 3 d.Lgs. 22/2015 ¹

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ² hanno chiarito che la richiesta dell'indennità sostitutiva risolve il rapporto di lavoro al momento della sua comunicazione al datore.

Da ciò deriva che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro permane per tutto l'intervallo tra licenziamento e opzione.

La condanna della datrice di lavoro al versamento dei contributi "dalla data del licenziamento alla reintegra" presuppone che il rapporto di lavoro sia stato considerato in

¹ Cass. Civ. Sez. Lav. n. 23039/24

² Sent. n. 18353 del 2014

essere per l'intero periodo dal licenziamento alla comunicazione dell'opzione.

Difetta quindi, il presupposto dello stato di disoccupazione: un rapporto di lavoro che il giudice ha qualificato come giuridicamente persistito, con relativa copertura contributiva, non può al contempo essere considerato cessato ai fini della tutela contro la disoccupazione, pena la sovrapposizione di due tutele incompatibili riferite al medesimo periodo e al medesimo evento.

Nella vicenda *de quo*, sussisteva un ordine giudiziale di reintegrazione effettiva e il datore di lavoro vi aveva dato seguito invitandolo a riprendere servizio; la mancata ripresa dell'attività lavorativa era dipesa esclusivamente da una scelta volontaria del lavoratore, quale legittimo esercizio di un diritto che la legge attribuisce in alternativa al rientro in servizio.

Si ritiene, quindi, che l'inattività conseguente a una libera scelta del titolare del diritto, in presenza di una concreta possibilità di lavorare, non possa essere equiparabile alla disoccupazione involontaria che il legislatore intende tutelare con la NASpI; non può essere altresì equiparabili alla ipotesi in cui la mancata esecuzione della reintegrazione sia imputabile al datore di lavoro.

Pertanto, l'indennità NASpI percepita dal ricorrente risulta priva di titolo e va restituita.

Per quanto concerne l'eccezione di Bandinelli circa l'illegittimità, inammissibilità e infondatezza della richiesta da parte dell'Istituto di un decreto ingiuntivo per una somma oggetto di contesta giudiziale, si specifica quanto segue.

Il procedimento monitorio nasce inaudita altera parte: il giudice che lo emette decide sulla base della sola

documentazione prodotta dal richiedente, senza che il debitore sia parte del procedimento in quella fase

Per questa ragione, la pendenza di un giudizio di cognizione ordinaria sullo stesso credito non impedisce l'emissione del decreto.

6.

Circa le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del ricorrente soccombente e a favore della vittoriosa parte resistente.

P.Q.M.

La G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- **rigetta** l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2025 emesso dal Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro e, per l'effetto, **conferma** il decreto ingiuntivo opposto;
- **accertata** la fondatezza della pretesa restitutoria di INPS, **rigetta** il ricorso proposto da Bandinelli Alessandro;
- **condanna** Bandinelli Alessandro a rifondere a INPS le spese di lite che si liquidano in € 1.312,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, 19 giugno 2026

La G.O.P.

Dott.ssa Sonia Serafini